

**Repertorio n. 959 .**

**ATTO COSTITUTIVO**

**della “ASSOCIAZIONE SAN MARINO COREA”**

**REPUBBLICA DI SAN MARINO - IN NOME DI DIO - AMEN**

Essendo Capitani Reggenti le EE.LL. Rosa Zafferani e Federico Pedini Amati.

In questo giorno di venerdì ventisette giugno duemilaotto.

27 giugno 2008/1707 d.F.R.

Avanti a me Avv. Giuseppe Ragini, Notaio Pubblico in San Marino, non assistito dai testimoni per espressa e concorde rinuncia - me annuente - dei comparenti, sono presenti i signori:

- **MAIANI GIOVANNI** nato a Villerupt (Francia) il 06.12.1964, residente a Dogana (RSM), Via Cesare Cantù n.21, cittadino sammarinese, Codice ISS 20050;
- **KANG MI SEON** nata a Kimje Kun (Corea del Sud) il 05.03.1963, residente a Dogana (RSM), Via Cesare Cantù n.21, cittadina sammarinese, Codice ISS 122665;
- **MAIANI CARLO** nato a Villerupt (Francia) il 22.06.1970, residente a Domagnano (RSM), Via M.D’Azeglio n.2, cittadino sammarinese, Codice ISS 27670;
- **PULA RINA** nata a Maiolo (PS) il 03.12.1943, residente a Domagnano (RSM), Via M.D’Azeglio n.2, Codice ISS 29095.

Detti signori della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere questo atto con il quale convengono e stipulano fra loro quanto segue:

Viene costituita fra i predetti signori comparenti un’Associazione culturale denominata

**“ASSOCIAZIONE SAN MARINO COREA”**

con sede in Cailungo – Consulta per le associazioni – Repubblica di San Marino; è una associazione non commerciale, apartitica, apolitica e non ha fini di lucro e ha il seguente oggetto, scopo e finalità:

- 1) L'Associazione si prefigge di sviluppare qualsiasi rapporto di fratellanza tra i due Stati;
- 2) In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:
- a) unire gli abitanti della Repubblica di San Marino e della Repubblica di Corea in un interscambio di reciproche conoscenze nei settori in cui possano emergere affinità fra gli abitanti di queste unità territoriali malgrado i problemi linguistici e la distanza geografica;
  - b) collaborare con le comunità nazionali ed internazionali al fine di organizzare manifestazioni in comune;
  - c) promuovere il turismo fra le due realtà territoriali per fare meglio conoscere i propri territori anche al resto del mondo;
  - d) potenziare lo sport in qualsiasi forma amatoriale od agonistica;
  - e) promuovere e valorizzare le produzioni artigianali e commerciali industriali ed agricole mettendo in evidenza le caratteristiche delle diverse zone promuovendo aggregazioni imprenditoriali organizzate;
  - f) coinvolgere le università delle due entità attraverso iniziative e programmi comuni favorendo altresì l'interscambio di studenti e professori;
  - g) realizzare ogni iniziativa tendente a sviluppare i rapporti culturali fra le due comunità favorendo la nascita di circoli culturali per sviluppare cultura in ogni sua forma, musica, danza, arte, spettacolo, cucina, etc.;
  - h) confrontare ed analizzare il modo di vivere dei due paesi per cercare di trarre un profitto culturale reciproco.
  - i) favorire il dialogo tra la comunità di San Marino e quella della Corea;
- 3) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo



essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito: dalle quote sociali di iscrizione versate dai soci al momento dell'ingresso nell'Associazione; dalle riserve costituite; da qualsiasi acquisizione di beni mobili ed immobili che, a titolo gratuito od oneroso, dovessero pervenire all'Associazione; dai contributi, erogazioni e lasciti diversi; da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale; dalle sponsorizzazioni.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2008.

I Soci Fondatori signori Maiani Giovanni, Kang Mi Seon, Maiani Carlo e Pula Rina, riuniti in prima assemblea, deliberano all'unanimità:

a) – che il primo Consiglio Direttivo sarà composto da n.4 (quattro) consiglieri e di nominare quali membri del Consiglio Direttivo i signori:

- **Maiani Giovanni**
- **Kang Mi Seon**
- **Maiani Carlo**
- **Pula Rina**

i quali dichiarano di accettare la carica loro conferita e seduta stante, all'unanimità, nominano:

- alla carica di Presidente il signor Maiani Giovanni
- alla carica di Vice-Presidente la signora Kang Mi Seon
- alla carica di Segretario la signora Pula Rina

- alla carica di Tesoriere il signor Maiani Carlo

i quali dichiarano di accettare la carica loro conferita.

b) - di rinviare la nomina dei membri del Collegio dei Sindaci Revisori alla prossima riunione assembleare.

c) - di stabilire in euro 10,00 (dieci/00) l'ammontare della quota associativa.

I soci fondatori qui presenti sottoscrivono una quota ciascuno e versano il relativo importo nella cassa sociale; pertanto il patrimonio iniziale dell'Associazione ammonta ad euro 40,00 (quaranta/00).

L'Associazione si dichiara costituita sotto la piena osservanza delle norme stabilite dalle Leggi vigenti, di quelle contenute in questo atto e stabilite nello Statuto sociale composto di n. 22 articoli, che viene qui di seguito integralmente riportato.

## STATUTO

### Art.1

#### (Costituzione)

E' costituita l'Associazione denominata

### **“ASSOCIAZIONE SAN MARINO COREA”**

L'Associazione è apartitica, apolitica e non ha fini di lucro.

### Art.2

#### (Oggetto Sociale)

L'ente ha per oggetto:

- 1) L'Associazione si prefigge di sviluppare qualsiasi rapporto di fratellanza tra i due Stati;
- 2) In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:
  - a) unire gli abitanti della Repubblica di San Marino e della Repubblica di Corea in un interscambio di reciproche conoscenze nei settori in cui possano emergere affinità fra gli abitan-

- ti di queste unità territoriali malgrado i problemi linguistici e la distanza geografica;
- b) collaborare con le comunità nazionali ed internazionali al fine di organizzare manifestazioni in comune;
  - c) promuovere il turismo fra le due realtà territoriali per fare meglio conoscere i propri territori anche al resto del mondo;
  - d) potenziare lo sport in qualsiasi forma amatoriale od agonistica;
  - e) promuovere e valorizzare le produzioni artigianali e commerciali industriali ed agricole mettendo in evidenza le caratteristiche delle diverse zone promuovendo aggregazioni imprenditoriali organizzate;
  - f) coinvolgere le università delle due entità attraverso iniziative e programmi comuni favorendo altresì l'interscambio di studenti e professori;
  - g) realizzare ogni iniziativa tendente a sviluppare i rapporti culturali fra le due comunità favorendo la nascita di circoli culturali per sviluppare cultura in ogni sua forma, musica, danza, arte, spettacolo, cucina, etc.;
  - h) confrontare ed analizzare il modo di vivere dei due paesi per cercare di trarre un profitto culturale reciproco.
  - i) favorire il dialogo tra la comunità di San Marino e quella della Corea;

3) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

### **Art.3**

#### **(Sede)**

La Associazione ha sede a Cailungo - Consulta per le associazioni, - Repubblica di San Marino, con facoltà di istituire sedi secondarie, agenzie, rappresentanze, tanto a San Marino che all'estero e trasferire la sede sociale in altre località del territorio della Repubblica di San Marino nel rispetto delle norme vigenti.

### **Art.4**

#### **(Durata)**

L'Associazione ha durata illimitata, ma potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea.

### **Art.5**

#### **(Patrimonio)**

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dalle quote sociali;
- b) dalle riserve costituite;
- c) da qualsiasi acquisizione di beni mobili ed immobili che, a titolo gratuito od oneroso, dovessero pervenire all'Associazione;
- d) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- e) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale;
- f) dalle sponsorizzazioni.

### **Art.6**

#### **(Esercizio Sociale)**

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del

bilancio Sociale dell'esercizio decorso che deve essere compilato con criteri di oculata diligenza e presentato all'Assemblea che deve essere convocata e deve riunirsi per la discussione e votazione del medesimo nei modi e nei termini previsti dalla legge.

#### **Art.7**

#### **(Associati)**

Gli associati si distinguono in :

- **Soci Fondatori,**
- **Soci Onorari,**
- **Soci Benemeriti o Sostenitori,**
- **Soci Aderenti,**
- **Soci Ordinari.**

I soci **Fondatori** sono coloro che hanno ideato l'Associazione e sono intervenuti nella relativa stipula dell'Atto Costitutivo e ne hanno sottoscritto l'atto. Sono tenuti al pagamento delle quote sociali e esercitano il diritto di voto.

I soci **Onorari** sono nominati dall'Assemblea fra le persone la cui presenza nell'Associazione costituisce motivo di prestigio e di onore. Essi non pagano le quote sociali, non sono eleggibili nelle cariche sociali e non esercitano il diritto di voto.

I soci **Benemeriti o Sostenitori** sono coloro che aiutano l'Associazione con delle donazioni, non sono tenuti al pagamento delle quote sociali ed esercitano il diritto di voto.

I soci **Aderenti** sono minorenni, generalmente e principalmente figli di soci dell'Associazione, che intendono, dopo la maturità, diventare soci ordinari. Essi non pagano le quote sociali, non sono eleggibili nelle cariche sociali e non esercitano il diritto di voto, ma possono beneficiare di tutti gli altri vantaggi che offre l'Associazione.

I soci **Ordinari** sono coloro i quali abbiano chiesto l'ammissione all'Associazione. Essi sono tenuti al pagamento della quota annua prevista dal Consiglio Direttivo. Il Consi-

glio Direttivo può rifiutare eccezionalmente, l'ammissione dandone comunicazione al richiedente qualora sussistano gravi motivi, senza necessità di motivazione. Ogni cittadino sammarinese, coreano o straniero può diventare Socio Ordinario, purché riconosca completamente i principi del presente statuto, ottenga l'ammissione del Consiglio Direttivo e provveda al pagamento della quota associativa annuale. I soci Ordinari esercitano il diritto di voto.

L'importo della quota sarà fissato dal Consiglio Direttivo anticipatamente anno per anno. Le somme versate per le quote annuali di adesione all'associazione non sono rimborsabili in nessun caso, sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

Il socio manterrà la sua qualifica e godrà dei benefici e dei diritti derivatigli, sino a che sarà in regola col pagamento della quota sociale.

L'elenco soci deve essere esposto presso la sede dell'Associazione.

#### **Art.8**

##### **(Recesso o esclusione del socio)**

La qualifica di socio si perde per:

- a) morosità nel pagamento delle quote associative;
- b) dimissioni;
- c) attività in contrasto coi fini dell'Associazione;
- d) radiazione che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo contro il socio che commette azioni od omissioni ritenute disonorevoli o con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento dell'Associazione.

#### **Art.9**

##### **(Organi dell'Associazione)**

Gli organi dell'Associazione sono :

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- i Sindaci Revisori.

#### **Art.10**

##### **(Assemblea dei Soci)**

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la generalità dei soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente nei termini di legge in via ordinaria ed in via straordinaria potrà essere convocata ogni qual volta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, oppure dal Collegio dei Revisori limitatamente alle materie di loro competenza, nonché per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo in caso di vacanza di quello in carica.

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno cinque giorni prima e deve contenere gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora e la sede della riunione.

Le adunanze dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione, che può essere indetta anche un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Possono partecipare all'Assemblea tutti i soci iscritti all'Associazione, qualora siano Ordinari devono essere in regola con i pagamenti delle quote d'Associazione e di eventuali contributi. Ogni socio in possesso dei requisiti potrà rilasciare delega scritta per l'Assemblea. I delegati non potranno rappresentare più di due soci oltre a se stessi.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti espressi dai soci presenti aventi diritto di voto.

#### **Art.11**

##### **(Modalità di svolgimento dell'Assemblea)**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di impedimento di questi, dal Vice-Presidente; in caso di assenza di entrambi dal membro del Consiglio Direttivo più anziano.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea stessa, facendone inserire apposita menzione nel verbale.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da apposito processo verbale che deve essere scritto dal Segretario sull'apposito libro, sotto la responsabilità del Presidente e da entrambi sottoscritto.

Nel verbale devono essere riassunte, dietro loro richiesta, le dichiarazioni degli iscritti.

Il verbale così formato sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art.12**

##### **(Convocazione dell'Assemblea)**

L'Assemblea viene convocata normalmente per i seguenti motivi:

- a) deliberare sulle questioni di maggior importanza riguardanti l'attività dell'Associazione;
- b) approvare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo dell'Associazione;
- c) esaminare le relazioni culturali, sportive, economiche del Presidente dell'Associazione, nonché la relazione finanziaria del Collegio dei Revisori.

#### **Art.13**

##### **(Il Consiglio Direttivo)**

La Direzione e l'Amministrazione dell'Associazione è affidata al Consiglio Direttivo composto da un numero di consiglieri variabile tra 2 e 7, nominati e decisi nel numero dall'Assemblea e precisamente dagli associati con anzianità di almeno un anno, i quali dureranno in carica per 5 anni con possibilità di rielezione.

Le deliberazioni devono constare da verbale redatto sull'apposito libro sotto la re-



